



Prefettura della Spezia
Ufficio Territoriale del Governo

PROTOCOLLO D'INTESA

DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

Elezioni regionali di domenica 27 e lunedì 28 ottobre 2024

Testo delle intese raggiunte nella riunione del 23 settembre 2024

Al fine di garantire lo svolgimento sereno e civile del confronto politico in occasione delle consultazioni elettorali regionali di domenica 27 e lunedì 28 ottobre 2024, le forze politiche che partecipano alla campagna devono assicurare:

- Il rispetto delle norme della Costituzione in base alle quali *"tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione"* (art. 21), nonché *"di riunirsi pacificamente e senza armi"* (art. 17), o strumenti atti ad offendere, attenendosi altresì al più assoluto rispetto delle norme previste dalla legge n. 212/1956 come modificata dalla legge n. 130/1975 e dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 1943/V dell'8 aprile 1980 avente ad oggetto: *"Disciplina della propaganda elettorale"*.
- Il rispetto, dal momento dell'assegnazione degli spazi, del **divieto di affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati da ciascun Comune**, nonché del divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni (art. 1 legge n. 212/1956 come modificata dalla legge n. 130/1975) ed a maggior ragione, su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere, a tutela dell'estetica cittadina (art. 162 del D.Lgs. 42/2004).

MANIFESTI

Per la parte di propria competenza, **i Comuni - dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali - sono tenuti, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati** - per ciascun candidato o lista (art. 15 legge 515/93), nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata; le spese sostenute dai Comuni per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile (art. 15, Legge 515/93 come modificato dall'art. 1, comma 178, della legge



Prefettura della Spezia

Ufficio Territoriale del Governo

27.12.2006, n. 296 — Legge Finanziaria 2007). Le affissioni a pagamento effettuate prima dell'inizio della campagna elettorale dovranno essere oscurate o defisse.

Si ricorda, altresì, che in caso di violazione delle disposizioni relative alle affissioni saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente (art. 15, legge 515/93).

Le parti politiche sono invitate a rispettare le fondamentali regole della campagna elettorale ed in particolare:

1. **devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente**, che pertanto non devono essere strappati, deturpati o coperti (art. 8 della legge 212/1956 come modificato dall'art. 6 della legge 24.04.1975 n. 130); sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate tra i vari candidati, gruppi o partiti (art. 3 della legge 212/1956, come sostituito dall'art. 3 della legge 130/75);
2. al di fuori degli spazi assegnati, **dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni (27 settembre 2024) è sospesa ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso** - ivi compresi tabelloni, striscioni o drappi - in luogo pubblico, con esclusione delle insegne indicanti le sedi dei partiti;
3. le sedi dei comitati elettorali, sostenitori dei partiti o gruppi politici presenti nella campagna elettorale, sono equiparate alle sedi dei partiti.

A tal proposito, si precisa che l'esposizione di materiale di propaganda elettorale figurativa è vietata anche nelle vetrine dei cosiddetti Point elettorali, che possono esporre all'esterno solo l'insegna del partito.

FESTIVAL E ALTRE INIZIATIVE

I festival e le altre manifestazioni politicamente qualificate, che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, durante il periodo della campagna elettorale, costituiscono riunioni di propaganda elettorale; pertanto, lo svolgimento di tali manifestazioni non consente deroghe alle norme contenute nelle Leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, n. 130 che prevedono, in particolare, l'uso esclusivo degli spazi predisposti per le affissioni di propaganda elettorale, il divieto di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, la limitazione all'uso degli altoparlanti su mezzi mobili per gli avvisi dello svolgimento delle manifestazioni, ed, infine, il divieto che siffatte manifestazioni abbiano luogo nel giorno precedente (cioè sabato 26 ottobre 2024) ed in quello stabilito per le votazioni (cioè domenica 27 e lunedì 28 ottobre 2024), a norma dell'articolo 8 della Legge n. 130/1975.



Prefettura della Spezia

Ufficio Territoriale del Governo

INSTALLAZIONE TABELLONI C.D. "VELE" SU MEZZI MOBILI

È ammessa la propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili. Si sottolinea che i veicoli che recano tali mezzi di propaganda dovranno avere i requisiti richiesti dalle norme sulla circolazione stradale e che, entro i limiti delle predette norme, **è ammessa solo la sosta tecnica dei veicoli stessi** (parag. 22 Circolare del Ministero dell'interno n. 943/1980), configurando la sosta prolungata una forma di propaganda figurativa fissa, come tale non consentita.

Per la sosta prolungata, in assenza di un luogo privato non esposto al pubblico per il ricovero dei mezzi che recano propaganda elettorale, si individua per il Comune capoluogo il seguente sito: Piazza Baratta - Mazzetta - La Spezia.

Nel caso in cui la cd. "vela" rimanga esposta al pubblico deve essere coperta.

È vietata, altresì, ogni forma di propaganda luminosa mobile (art. 6 della Legge n. 212/1956 come modificato dall'art. 4 Legge n. 130/75).

ALTRE FORME DI PROPAGANDA

Non possono essere lanciati o gettati volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 6 della Legge n. 212/1956, come modificato dall'art. 4 Legge n. 130/75), mentre ne è consentita la distribuzione a mano.

Dal 15° giorno antecedente quello della votazione (12 ottobre 2024) sino alla chiusura delle operazioni di votazione (28 ottobre 2024) è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto (art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28).

Dal giorno antecedente quello della votazione (dalla mezzanotte di sabato 26 ottobre 2024) e fino alla chiusura delle operazioni di voto (28 ottobre 2024) sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda diretta od indiretta, in luoghi pubblici od aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri manifesti di propaganda (art. 9 della Legge n. 212/56, come sostituito dall'art. 8 della Legge n. 130/1975). **Nel giorno destinato alla votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali** (art. 9 della legge 212/56, come sostituito dall'art. 8 della legge 130/1975). E' consentita invece la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste dall'articolo 1 della legge 212/1956, come modificato dall'art 1 della legge 130/75.



Prefettura della Spezia

Ufficio Territoriale del Governo

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI COMIZI ELETTORALI

Si rammentano alle forze politiche le seguenti intese raggiunte in occasione di precedenti elezioni.

I comizi saranno tenuti limitatamente alle ore comprese fra le 10.00 e le 23.00.

Per il Comune capoluogo le richieste dovranno essere inserite tramite pagina *web* al link:

https://www.supersaas.it/schedule/login/PLSpezia/PRENOTAZIONE_COMIZI_ELETTORALI

(seguendo le istruzioni di registrazione fornite dal Comando di Polizia Locale del Comune della Spezia)

Per il Comune capoluogo, ciascuna formazione politica non può chiedere, per la stessa data, più di tre postazioni e tra queste, non può richiedere per la stessa data più di una delle seguenti piazze principali:

Piazza Brin, Piazza Cavour, Piazza Garibaldi, Piazza Ramiro Ginocchio, Piazza Beverini, Largo Caffarata, Piazza del Bastione, Piazza Sant'Agostino, Piazza Mentana e Piazza Verdi.

Per lo stesso Comune della Spezia, su richiesta del medesimo ente, rimangono escluse dalle manifestazioni di propaganda elettorale Piazza Europa e Piazza Chiodo in tutte le ore.

Non potranno tenersi comizi e altre riunioni di propaganda elettorale, per le quali sia necessaria l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, in zone vicine agli ospedali e case di cura; in località prossime a scuole (durante le ore di lezione), luoghi di culto (durante i riti religiosi), convitti, caserme o altre convivenze, nonché aree di mercato (giornalieri, settimanali, periodici ed occasionali).

In caso di richieste di occupazione di un luogo pubblico per la stessa data, la stessa ora e lo stesso luogo e, sempre salvo il diretto accordo delle parti, avrà la precedenza il partito o il raggruppamento che per primo avrà presentato l'istanza, che per il Comune capoluogo, come detto dovrà pervenire attraverso le modalità sopra indicate.

LE RICHIESTE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO NON POTRANNO ESSERE PRESENTATE PRESSO IL COMUNE PRIMA DI 10 GIORNI DALLA DATA DELLA MANIFESTAZIONE E NEL TERMINE ULTIMO DI 48 ORE DALLA STESSA (tali termini dovranno essere rispettati anche nel caso di richieste concernenti manifestazioni fissate per il 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni – venerdì 27 settembre 2024).

Il Comune trasmetterà con immediatezza notizia di ogni manifestazione alla Questura, che potrà visionare in maniera diretta il calendario delle prenotazioni



Prefettura della Spezia

Ufficio Territoriale del Governo

tramite la piattaforma sopra indicata. **Per tutte le iniziative che non necessitano di occupazione di suolo pubblico le comunicazioni andranno inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica della Questura della Spezia: digos.inf.sp@poliziadistato.it**

L'installazione su suolo pubblico di strutture fisse destinate allo svolgimento di propaganda elettorale, (come ad esempio, postazioni per la distribuzione di materiale di propaganda, gazebo ed analoghi presidi fissi) è consentita per un periodo continuativo non superiore a 48 ore.

Gli altoparlanti potranno essere usati in occasione delle manifestazioni e nel luogo dello svolgimento delle stesse soltanto dal partito o raggruppamento politico che ha indetto la manifestazione.

Gli altoparlanti stessi comunque devono essere usati con impegno al rispetto reciproco per quanto riguarda le località e gli orari stabiliti per i comizi e con l'osservanza delle modalità previste dall'art. 7 della legge 24.4.1975, n. 130.

E' fatto divieto di distribuire volantini di un partito o raggruppamento politico ai partecipanti a comizi tenuti da gruppi di diverso orientamento politico.

La propaganda elettorale effettuata mediante altoparlante su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga nel territorio di più Comuni, del Prefetto.

Tale forma di propaganda è soggetta, altresì, alle disposizioni contenute nell'art. 7 della citata legge n. 130/75, che consentono l'uso degli altoparlanti soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solo dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente.

Non è consentito il transito di mezzi mobili annuncianti l'ora e il luogo di comizi in prossimità di strade, piazze o locali ove siano in corso altre manifestazioni elettorali.

CORTEI

Non possono essere organizzati durante il periodo in questione cortei motorizzati, fiaccolate o parate in genere.

Per quanto riguarda cortei non motorizzati, gli organizzatori dovranno far pervenire, nel termine minimo di tre giorni, formale richiesta, con la precisazione dell'itinerario, all'Autorità di P.S., che si riserva di valutare la possibilità di autorizzare o modificare l'itinerario stesso in relazione all'andamento della campagna elettorale.



Prefettura della Spezia
Ufficio Territoriale del Governo

TABELLONI

E' da intendersi proibita l'installazione in luoghi pubblici di mostre fotografiche o documentari che, mediante tabelloni di contenuto propagandistico concernenti direttamente o indirettamente temi di discussione politica, realizzino forme di affissione di propaganda elettorale fuori degli spazi predisposti a cura dei Comuni.

RAPPRESENTANTI DI LISTA

Nel giorno delle votazioni i rappresentanti di lista presso i seggi possono esibire i simboli identificativi (spille, bracciali, ecc.) solo all'interno del seggio, per evitare il verificarsi di comportamenti che configurino propaganda elettorale non consentita.

LOCALI COMUNALI

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 19 della citata L. n. 515 del 1993, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali i Comuni sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura uguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

Si richiamano infine le disposizioni di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28 che disciplina l'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e la comunicazione politica - al fine di garantire la parità di accesso e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici.

Si invitano le forze politiche a rispettare le norme sopradescritte.

La Prefettura diramerà il presente protocollo agli Enti e agli Uffici interessati per gli adempimenti di competenza.